



# COMUNE DI STAZZEMA

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
Provincia di Lucca

COPIA

## Deliberazione del Consiglio Comunale

Deliberazione n° 35

in data 29/07/2015

**Oggetto: MODIFICHE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI).**

Il giorno ventinove del mese di luglio dell'anno 2015, alle ore 19.10, nella sala consiliare "Prof. Bruno Antonucci" presso la sede comunale sita in Piazza Europa n. 6 in Pontestazzemese, si è riunito il Consiglio Comunale di Stazzema: Alla seduta Pubblica in sessione ORDINARIA che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

All'appello risultano presenti:			Presenti	Assenti
1	Verona Maurizio	Sindaco	X	
2	Pelagatti Egidio	Consigliere	X	
3	Poli Fabio	Consigliere	X	
4	Viviani Marco	Consigliere	X	
5	Bazzichi Massimiliano	Consigliere		X
6	Tovani Alessio	Consigliere	X	
7	Vincenti Serena	Consigliere	X	
8	Lorenzoni Caterina	Consigliere	X	
9	Olobardi Emanuela	Consigliere		X
10	Lorenzoni Gian Piero	Consigliere	X	
11	Stagi Baldino	Consigliere		X
12	Bertellotti Simone	Consigliere	X	
13	Rossi Simone	Consigliere	X	
14				
15				
16				
17				
Totale			10	3

### CERTIFICATO PUBBLICAZIONE

La presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno \_\_\_\_\_

per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000.

N. Reg. \_\_\_\_\_ Albo

Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio

È stata data comunicazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art.125 del D. Lgs. 267/2000.

E' stata data comunicazione al Difensore civico ai sensi dell'art. 4 comma 2° della L.R. 1/2002.

Il Messo Comunale  
(Enzo Marchetti)

Gli intervenuti sono in numero legale. Il Sig.Tovani Alessio, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, presiede e dichiara aperta la seduta.

Assiste alla seduta il Dott.Canessa Luca, Segretario Comunale, il quale ne redige il verbale.

IL PRESIDENTE  
Fto Tovani Alessio

IL SEGRETARIO  
Fto Canessa Luca

**Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

Lì, .....

Visto:IL SEGRETARIO GENERALE

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è:

Diventa esecutiva il \_\_\_\_\_

per decorrenza del termine di 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D. Lgs. 267/2000.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. 267/2000.

Stazzema \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fto Canessa Luca

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Sono presenti in aula i Consiglieri Bazzichi e Stagi;

VISTO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

RICHIAMATO l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale n.115 del 20 maggio 2015, che ha prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che il citato art. 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 dispone che *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*.

RILEVATO che l'art. art. 1 comma 659 della L. 147/2013, disciplina le fattispecie di riduzione e di esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento;

RILEVATO altresì che l'art. art. 1 comma 660 della L. 147/2013, afferma che il Comune può deliberare con regolamento ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste al citato comma 659, prevedendo la relativa copertura anche mediante apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.40 del 30/09/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) istituita dall'articolo 1 comma 639 della Legge 147/2013, visto sopra;

CONSIDERATA la necessità di integrare il Regolamento Comunale in oggetto come da modifiche previste all'allegato A alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento in oggetto, si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 commi 639 – 703 della L. 147/2013 e s.m.i., alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

DATO ATTO CHE , ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012 *"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione."* e sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

VISTO il parere rilasciato dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000;

Dopo una breve discussione il Consigliere Lorenzoni Gian Piero propone un OdG riguardante la soppressione del Punto 9) del Regolamento;

Il Presidente mette in votazione l'OdG presentato dal Consigliere Lorenzoni Gian Piero e

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 4 voti favorevoli (Lorenzoni Gian Piero, Stagi, Rossi e Bertellotti) e n. 8 voti contrari espressi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti (presenti in aula Stagi e Bazzichi) e riscontrati nelle forme di legge

#### DELIBERA

Di respingere l'OdG presentato dal Consigliere Lorenzoni Gian Piero;

Dopo una breve discussione tra i Consiglieri Comunali, L'Assessore Viviani propone un OdG ai sensi del comma 10 dell'art. 24 del Regolamento del Consiglio Comunale il cui testo viene integralmente qui riportato: *"In relazione all'approvazione del Regolamento consiliare sull'applicazione Tassa Rifiuti, il Consiglio Comunale esprime la volontà, in applicazione del citato Regolamento, di applicare per l'anno 2015, n. 4 rate scadenti il 31.08, 30.09, 31.10, 30.11";*

Il Presidente mette in votazione l'OdG proposto dall'Assessore Viviani e

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 12 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti (presenti in aula Stagi e Bazzichi) e riscontrati nelle forme di legge

### **DELIBERA**

Di accogliere l'OdG presentato dall'Assessore Viviani;

Successivamente il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione e

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con n. 11 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (Bertellotti) espressi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti (presenti in aula Stagi e Bazzichi) e riscontrati nelle forme di legge

### **DELIBERA**

1. di apportare le modifiche al Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) riportate all'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire che il Regolamento così come modificato avrà efficacia dal 1° gennaio 2015, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;
3. di dare atto che per l'anno 2015 saranno applicate n. 4 rate scadenti rispettivamente il 31.08, 30.09, 31.10 e 30.11;
4. di pubblicare il regolamento modificato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
5. di stabilire che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997.

Modificare l'elenco delle categorie di utenza non domestica di cui all'articolo 10 come segue:

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30/09/2014	Versione modificata
1 - Musei, biblioteche, cinematografi, teatri 2 - Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini 3 - Distributori carburanti, impianti sportivi 4 - Alberghi e campeggi (senza ristorante) 5 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 6 - Attività industriali con capannoni di produzione 7 - Supermercati e ipermercati di generi misti 8 - Attività artigianali di produzione beni specifici 9 - Discoteche, night club 10 - Negozi di generi alimentari 11 - Uffici, agenzie, studi professionali, banche 12 - Negozi di beni durevoli 13 - Attività artigianali tipo botteghe 14 - Ospedali, case di cura e riposo 15 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 16 - Bar, caffè, pasticceria 17 - Ristoranti, pizzerie, birrerie, pizza al taglio 18 - Banchi di mercato genere alimentari 19 - Banchi di mercato beni durevoli 20 - Stabilimenti balneari	1 - Musei, biblioteche, cinematografi, teatri 2 - Autorimesse, autosaloni, esposizioni, <b>aree e locali di stoccaggio</b> 3 - Distributori carburanti, impianti sportivi 4 - Alberghi e campeggi (senza ristorante) 5 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 6 - Attività industriali con capannoni di produzione 7 - Supermercati e ipermercati di generi misti 8 - Attività artigianali di produzione beni specifici 9 - Discoteche, night club 10 - Negozi di generi alimentari 11 - Uffici, agenzie, studi professionali, banche 12 - Negozi di beni durevoli 13 - Attività artigianali tipo botteghe 14 - Ospedali, case di cura e riposo 15 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 16 - Bar, caffè, pasticceria 17 - Ristoranti, pizzerie, birrerie, pizza al taglio <del>18 - Banchi di mercato genere alimentari</del> <del>19 - Banchi di mercato beni durevoli</del> <del>20 - Stabilimenti balneari</del>

Modificare il comma 3 dell'articolo 12 "Riduzioni ed esenzioni" come segue:

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30/09/2014	Versione modificata
<p>3. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, è prevista una riduzione fino all'80% della quota variabile del tributo proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Al fine di determinare la percentuale di riduzione occorre riportare la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al recupero alla quantità presunta mediante coefficiente di produttività medio per tipologia di Comune, indicata con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; la formula da applicare è la seguente:  <math display="block">\text{Rid (\%)} = \text{Qavv} / [\text{Stot} * (\text{Kd})]</math>                     dove:                      Rid (%) = coefficiente di riduzione                      Qavv = quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al recupero                      Stot = superficie totale                      (Kd) = coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.                      Tale riduzione si applica qualora il produttore di rifiuti dimostri, documentalmente, spese annue o rapportate su base annua, non inferiori al 30% del tributo dovuto per l'anno di riferimento. La richiesta deve essere presentata entro il 31 gennaio successivo</p>	<p>3. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, è prevista una riduzione fino all'80% della quota variabile del tributo proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Al fine di determinare la percentuale di riduzione occorre riportare la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al <b>riciclo</b> alla quantità presunta mediante coefficiente di produttività medio per tipologia di Comune, indicata con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; la formula da applicare è la seguente:  <math display="block">\text{Rid (\%)} = \text{Qavv} / [\text{Stot} * (\text{Kd})]</math>                     dove:                      Rid (%) = coefficiente di riduzione                      Qavv = quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al recupero                      Stot = superficie totale                      (Kd) = coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.                      Tale riduzione si applica qualora il produttore di rifiuti dimostri, documentalmente, spese annue o rapportate su base annua, non inferiori al 30% del tributo dovuto per l'anno di riferimento. La richiesta deve essere presentata entro il 31 gennaio successivo.</p>

Modificare il comma 5 dell'articolo 16 "Versamento e riscossione del tributo" come segue:

<b>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30/09/2014</b>	<b>Versione modificata</b>
5. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate, scadenti nei mesi di maggio, luglio, settembre e novembre di ogni anno. È consentito il pagamento del tributo in unica soluzione entro il 16 di giugno di ciascun anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.	5. Il pagamento degli importi dovuti è effettuato in almeno due rate di norma a scadenza semestrale, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione. Il numero e la scadenza delle rate sono stabilite annualmente dal Consiglio Comunale mediante la delibera di cui al comma 1 dell'articolo 6. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in un'unica soluzione.

## **COMUNE DI STAZZEMA**

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
**PROVINCIA DI LUCCA**

### **PARERI DI COMPETENZA**

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in ordine alla proposta di deliberazione:  
“MODIFICHE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI).”.

#### **Parere in ordine alla Regolarità Tecnica:**

Il responsabile del servizio

VISTO l'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa

#### **PARERE FAVOREVOLE**

Per quanto attiene la regolarità tecnica.

Stazzema, lì 21/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Fto Canessa Luca

#### **Parere in ordine alla Regolarità Contabile:**

Il responsabile del servizio

VISTO l'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa

#### **PARERE FAVOREVOLE**

Per quanto attiene la regolarità contabile.

Stazzema, lì 21/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Fto Canessa Luca